## **REGOLAMENTO**

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

Con il presente atto sono individuati gli obiettivi di riqualificazione acquatica, di conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e sono fissate le modalità di pesca all'interno delle Riserva naturale Torbiere del Sebino.

## ART. 1 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO

- 1. Le finalità dell'Ente di gestione della Riserva naturale sono:
  - a) La tutela delle specie ittiche di interesse conservazionistico citate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) che, in ordine alla loro potenziale presenza nelle acque della Riserva, sono: Lasca (*Chondrostoma genei*); Barbo canino (*Barbus meridionalis*); Scazzone (*Cottus gobio*); cobite comune (*Cobitis taenia*); cobite mascherato (*Sabanejeweia larvata*); Lampreda padana (*Lethenteron zanandreai*); Pigo (*Rutilus pigus*); Savetta (*Condrostoma soetta*); Storione cobice (*Acipenser naccarii*);
  - b) La tutela delle specie ittiche i cui popolamenti risultano in forte contrazione: Spinarello (Gasterosteus aculeatus); Ghiozzo padano (Padogobius martensii); Panzarolo (Orsinigobius punctatissimus); Alborella (Alburnus alburnus alborella); Triotto (Rutilus erythrophthalmus);
  - c) Le misure di salvaguardia a protezione del periodo di smonta dell'Anguilla (Anguilla anguilla), come previsto dai piani nazionali e regionali di gestione degli stock di Anguilla europea;
  - d) Il mantenimento ed incremento delle specie ittiche autoctone vocazionali delle acque della Riserva, anche con ripopolamenti ittici di specie quali l'Anguilla (Anguilla anguilla) ed il Luccio (Esox lucius) e con interventi per tutelare gli habitat riproduttivi delle specie ciprinicole e altre quali il Persico;
  - e) Il controllo ed il contenimento, con azioni mirate, delle specie ittiche alloctone dannose che costituiscono una minaccia alle comunità ittiche presenti.
- 2. Tutti gli interventi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico nonché per la riqualificazione degli ambienti acquatici devono essere approvati dall'ente gestore della Riserva naturale.

3. Le attività di prelievo ittico a scopo scientifico con l'ausilio di elettrostorditori, reti e attrezzi, immersioni subacquee sono approvati dall'ente gestore previa autorizzazione della Provincia.

# ART. 2 – REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE

- 1. Il piano di gestione della Riserva naturale delle Torbiere del Sebino, approvato con D.G.R. IX/3578 del 6.6.2012, ha individuato, nell'ambito del territorio vincolato, le zone nelle quali è consentita l'attività di pesca dilettantistica. Nella cartografia allegata sono così evidenziate:

  AREA 1 individuata lungo la sponda nord-est delle Lame: AREA 2 individuata nei bacini
- AREA 1 individuata lungo la sponda nord-est delle Lame; AREA 2 individuata nei bacini meridionali derivanti dall'escavazione dell'argilla.
- 2. Le acque degli specchi d'acqua siti in AREA 1 e in AREA 2 sono classificate ti tipo C ai sensi dell'art. 137 comma 4 della L.R. 31/2008. L'attività di pesca può essere esercitata con il possesso della licenza di pesca.
- 3. I proprietari degli specchi d'acqua nei quali il Piano di gestione ha esteso la pesca dilettantistica potranno richiedere alla Provincia l'autorizzazione come centri privati di pesca di cui all'art. 14 R.R. 22 maggio 2003 n. 9 s.m.i. solo successivamente a specifico provvedimento del Consiglio di gestione dell'ente della Riserva che approva le modalità di gestione, di pesca e di accesso, i mezzi consentiti, gli orari, le immissioni di fauna ittica, al fine di armonizzare le attività piscatorie ivi previste con le finalità di salvaguardia ittica della Riserva naturale.
- 4. In tutte le acque della Riserva naturale nelle quali è consentita la pesca, le gare o manifestazioni di pesca sportiva devono essere approvate preventivamente dall'ente gestore.
- 5. Nell'area di pesca n. 1 la pesca dilettantistica è esercitata da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto esclusivamente dalle apposite piazzole numerate ed a piede asciutto in numero massimo di due persone per piazzola. Nell'area 1 vige il divieto assoluto di pesca, al fine di salvaguardare la riproduzione dell'avifauna e dell'ittiofauna, dall'1 febbraio al 15 giugno di ogni anno. Devono altresì essere rispettati i periodi di divieto di cattura delle specie ittiche di cui al comma 9.

- 6. Nell'area di pesca n. 2, la pesca è esercitata esclusivamente da riva da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto per tutto l'anno, fatta eccezione per i periodi di divieto di cattura delle specie ittiche di cui al comma 9.
- 7. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 l'attrezzatura consentita è soltanto la canna con o senza mulinello, in numero massimo di due canne. La lenza può essere armata solo da un amo, con o senza ardiglione, oppure da un solo artificiale purché con una sola ancoretta. Non è consentito l'utilizzo di alcun strumento di pesca al di fuori di quanto previsto nel presente comma.
- 8. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 sono consentite esche naturali e artificiali. E' vietato l'uso di pasture con eccezione del mais, polenta, pane e loro impasti. E' vietato l'uso del pesce vivo per la pesca se non proveniente dalle acque della Riserva naturale o appartenente a specie già presenti. E' vietata la detenzione, l'uso ed il trasporto nella Riserva di un quantitativo di larva di mosca carnaria superiore a 50 gr.
- 9. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 vige il rispetto dei seguenti periodi di divieto e misure minime di cattura:

|                                       |                               | Misura minima cm |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Specie                                | Periodo di divieto            |                  |
| Persico reale (Perca fluviatilis)     | Dal 5 aprile al 20 maggio     | 18               |
| Luccio (Esox lucius)                  | Dal 20 febbraio al 30 aprile  | 50               |
| Tinca (Tinca tinca)                   | Dal 20 maggio al 20 giugno    | 30               |
| Barbo comune (Barbus plebejus)        | Dal 20 maggio al 20 giugno    | 25               |
| Vairone (Leuciscus souffia)           | Dal 15 aprile al 31 maggio    | =                |
| Cavedano (Leuciscus cephalus)         | Dall'1 maggio al 31 maggio    | 25               |
| Carpa spp (Ciprinus carpio)           | Dal 15 maggio al 30 giugno    | 35               |
| Scardola (Scardinus crythrophtalmus)  | Dall'1 maggio al 31 maggio    | -                |
| Persico trota (Micripterus salmoides) | Dal 15 aprile al 31 maggio    | 35               |
| Anguilla (Anguilla anguilla)          | Dall'1 ottobre al 31 dicembre | 50               |

E' sempre vietata la cattura delle specie ittiche Lasca (Chondrostoma genei); Barbo canino (Barbus meridionalis); Scazzone (Cottus gobio); cobite comune (Cobitis taenia); cobite mascherato (Sabanejeweia larvata); Lampreda padana (Lethenteron zanandreai); Pigo (Rutilus pigus); Savetta (Condrostoma soetta); Storione cobice (Acipenser naccarii); Spinarello (Gasterosteus aculeatus); Ghiozzo padano (Padogobius martensii); Panzarolo (Orsinigobius punctatissimus); Alborella (Alburnus alburnus alborella); Triotto (Rutilus erythrophthalmus);

La cattura di un soggetto appartenente alle specie vietate comporta la sua immediata liberazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente comma, vigono le disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento regionale 22 maggio 2003 n. 9 s.m.i. – attuazione del titolo IX della L.R. 5.12.2008 n. 31 s.m.i.

10. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 sono fissati i seguenti quantitativi massimi di cattura giornaliera per pescatore: luccio, 1 capo; persico-trota, tinca, anguilla e carpa s.p.p., 2 capi; vairone, gobione e sanguinerola, 1 kg complessivamente; 5 kg complessivi di pesce comprese le specie di cui sopra. Il limite quantitativo non si applica alle seguenti specie: Carassio e Siluro. Gli esemplari catturati appartenenti alle due specie non possono essere di nuovo immessi e devono essere soppressi. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma, vigono le disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 22 maggio 2003 n. 9 s.m.i. – attuazione del titolo IX della L.R. 5.12.2008 n. 31 s.m.i.

11. In tutte le acque della Riserva naturale nelle quali è consentito pescare devono essere rispettati i divieti di cui all'art. 146 commi 1 lett. a) b) c) d) e) f) g) i) l) n) o) p) q) della L.R. 31/2008. E' altresì vietato: effettuare semine ittiche senza il preventivo consenso dell'ente gestore; immettere specie ittiche alloctone; pescare di notte.

Si richiamano altresì i divieti generali del vigente piano di gestione previsti all'art. 2.1. delle NTA

### ART. 3 GESTIONE DELLA PESCA

La pesca nelle aree n. 1 e n. 2 è gestita dall'Ente gestore della Riserva naturale che potrà avvalersi del supporto organizzativo ed operativo di un'associazione di pescatori; la gestione della pesca negli specchi d'acqua di proprietà privata dovrà essere approvata dall'ente gestore della Riserva naturale con i contenuti previsti all'art. 2 comma 3.

Ai fini statistici e di controllo dell'attività piscatoria è fatto obbligo ai pescatori che accedono alle aree di pesca n. 1 e n. 2 di essere in possesso di idoneo ticket da ritirare presso gli erogatori posti all'ingresso di ciascuna area di pesca. E' previsto di fissare un importo per ciascun accesso quale rimborso spese per le attività di gestione e di manutenzione delle aree di pesca. L'importo verrà fissato con apposita deliberazione del Consiglio di gestione.

#### ART. 4 CONTROLLI E SANZIONI

Il controllo del rispetto di quanto previsto nel presente atto, è affidato ai soggetti di cui all'art. 148 della L.R. 31/2008 commi 1 e 2.

Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo si applicano le sanzioni previste all'art. 147 comma 1 lett. l) della L.R. 31/2008